



COMUNE DI ROVETTA (Provincia di Bergamo)

SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI

IUC - IMU/TASI ANNO 2019

DALL'1 GENNAIO 2014 È IN VIGORE LA NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC", BASATA SU DUE PRESUPPOSTI IMPOSITIVI:

- UNO COSTITUITO DAL POSSESSO DI IMMOBILI E COLLEGATO ALLA LORO NATURA E VALORE
- L'ALTRO COLLEGATO ALL'EROGAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2019 sono state stabilite le aliquote IMU.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2019 sono state stabilite le aliquote TASI.

SCADENZE PAGAMENTO IMU/TASI

❖ **PRIMA RATA ACCONTO:** 17 GIUGNO 2019 (*)

(*) LA SCADENZA DELL'ACCONTO È IL 16 GIUGNO, MA CADENDO DI DOMENICA È POSTICIPATA AL 17 GIUGNO.

❖ **SECONDA RATA SALDO/CONGUAGLIO:** 16 DICEMBRE 2019 (*)

NOTIZIE UTILI

- 1) **L'abitazione principale** e le relative pertinenze, con esclusione di quelle classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 **non sono più soggette** a tassazione.
È assimilata all'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che trasferiscono la residenza anagrafica in Istituti di ricovero o sanitari a titolo di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- UNA E UNA SOLA unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (per questi immobili è necessario presentare apposita dichiarazione fornendo prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza di ciò, non sarà possibile accedere al beneficio di legge).

- L'UNICO IMMOBILE, purchè non locato, posseduto da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia a ordinamento militare e civile è considerata **abitazione principale**. (Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale).

- 2) Sono esenti dall' IMU **ma soggetti a TASI** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In tal caso è richiesta a pena di decadenza apposita dichiarazione da presentarsi entro i termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale.
- 3) **riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI** per le abitazioni date in comodato gratuito a parenti di linea retta [genitori-figli **ed in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo in presenza di figli minori** (art. 1, comma 1092, della legge 145/2018 - legge di bilancio 2019)] **ad eccezione delle unità abitative di lusso** classificate nelle cat. catastali A1, A8, A9 e **a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti** :
- il comodante (proprietario) deve possedere un solo immobile in Italia (da intendersi Abitazione e pertinenza);
 - il comodante può possedere anche un altro immobile a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale;
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodatario (occupante) deve adibire l'immobile avuto in comodato a PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE (residenza anagrafica e dimora abituale);
 - il contratto di comodato d'uso gratuito deve essere registrato;
 - il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti presentando la dichiarazione IMU.

LA BASE IMPONIBILE DELL'IMU E DELLA TASI È DATA DALLA RENDITA CATASTALE DELL'IMMOBILE RIVALUTATA DEL 5%, E MOLTIPLICATA PER

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati della categoria catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

**LE UNICHE ABITAZIONI PRINCIPALI CHE CONTINUANO A PAGARE I.M.U. E TASI SONO QUELLE
CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1 – A8 – A9.**

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU				
Aliquota di Base	Aliquota immobili cat. D (*) (escluso D/10 esente)	Aliquota abitazione principale e pertinenze Solo CAT. A/1-A/8-A/9	Detrazione di base per abitazione principale e pertinenze Solo CAT. A/1-A/8-A/9	Maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a 26 anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età)
9,6 per mille	8,4 per mille	5 per mille	€. 200,00	NON PREVISTA PER LEGGE

(*) Per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

- la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato con codice tributo 3925;
- l' aumento dello 0,08% quale quota variabile disposto dal Comune è versato a favore dello stesso con codice tributo 3930.

CODICI MODELLO F24

COMUNE	CODICE CATASTALE
ROVETTA	H615

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
abitazione principale (SOLO CAT. A1,A8,A9) e relative pertinenze	3912	-
aree fabbricabili	3916	-
altri fabbricati	3918	-
Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10 esente)	3930	3925

TASI

TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di:

- **fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze SOLO se classificate nelle CAT CATASTALI A1, A8, A9**
- **fabbricati rurali strumentali**
- **aree edificabili .**
- **sono esclusi dalla TASI, i terreni agricoli.**

SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

- **Proprietari o Titolari di diritti reali di godimento.**
- **Affittuari** (Tasi dovuta al 10 %)
- **Comodatari** (Tasi dovuta al 10 %)
- in caso di **Locazione finanziaria (Leasing)**, la TASI è interamente dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile (ad es. l'affittuario), l'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote deliberate dal Comune, e la restante parte (pari al 90 %) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e il proprietario sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

TASI

ALIQUOTE / DETRAZIONI / CODICI TRIBUTO

COMUNE	CODICE CATASTALE
ROVETTA	H615

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE ORDINARIA	CODICI TRIBUTO
Abitazione Principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per tipologia)	0,10 %	(*)	3958
Altri Fabbricati	0,10 %		3961
Aree edificabili	0,10 %		3960
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	0 %		3959

(*) DETRAZIONE ORDINARIA:

- **solo per le unità immobiliari adibite al abitazione principale (cat. A1,A8,A9)** con rendita catastale inferiore o uguale ad €. 400,00 è prevista una detrazione di **€. 70,00**. Per poter usufruire di tale detrazione si prende a riferimento la rendita catastale della sola abitazione principale **escluse le pertinenze**, anche se è applicabile sino a concorrenza dell'imposta dovuta a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

DETRAZIONE PER FIGLI < 26 ANNI.

E' prevista detrazione di **€. 25,00** per ciascun figlio convivente di età inferiore ad anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare (adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione)

AZZERAMENTO FINO A CONCORRENZA DELL'INTERO IMPORTO

Ai proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92, o per coloro cha hanno un familiare convivente portatore di handicap grave, viene concesso l'azzeramento dell'aliquota TASI.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare specifico modulo allegando copia dell certificazione che attesti la disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 **entro il termine del 31/12/2019, pena la decadenza del beneficio.**

Nel caso in cui i coniugi del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI IMU/TASI

CONSULTA LE ALIQUOTE

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO E FABBRICATI INAGIBILI

La base imponibile è ridotta del 50% con obbligo di presentazione dichiarazione di variazione.

AREE EDIFICABILI

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'01/01/2019.

TERRENI AGRICOLI

L'IMU e la TASI **SUI TERRENI AGRICOLI NON DEVE ESSERE VERSATA** in quanto nel comune di Rovetta **RISULTANO ESENTI DALL'IMPOSTA** essendo classificati **TOTALMENTE MONTANI** sulla base dell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

VERSAMENTO MINIMO

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo dall'imposta risulta pari o inferiore a € 12,00.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

VISURE CATASTALI

- 1) Presso la Comunità Montana Valle Seriana z.o. n. 8 a Clusone (BG) in Via S. Alessandro n. 74 - tel. 0346/22400. è aperto il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 , lo sportello decentrato dell'Agenzia del Territorio per il rilascio delle visure catastali.
- 2) collegandosi al sito dell'Agenzia del Territorio. Per procedere alla consultazione, è sufficiente selezionare il Comune dove è ubicato l'immobile e sceglierne la tipologia (fabbricato o terreno). Successivamente, vanno inseriti: 1) il codice fiscale del titolare, 2) il Foglio, 3) il numero della Particella.

-----§§§§§§§§§§-----

Sul sito internet del Comune (www.comunerovetta.gov.it) è disponibile alla voce “CALCOLO IUC” il programma per il calcolo dell’imposta (IMU/TASI) dovuta e per la stampa del modello F24.

L’ufficio tributi del Comune di Rovetta è a disposizione per il calcolo di quanto dovuto e la predisposizione dei relativi modelli di versamento precompilati.

Per qualsiasi chiarimento l’ufficio tributi del Comune è a disposizione:	
- negli orari d’ufficio:	lunedì a mercoledì 17:00/18.30 martedì- giovedì – sabato 9:30/12:30
- telefono	0346/76816
- fax	0346/74238
- email	tributi@comune.rovetta.bg.it